



COMUNE DI CALDAROLA Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 20

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 20 DEL 05-05-2020

Oggetto: RIAPERTURA MERCATO DEL VENERDI AI COMMERCianti DI ALIMENTARI, ORTOFRUTTA E PRODOTTI VIVAISITICI

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di maggio, il Sindaco Giuseppetti Luca Maria

IL SINDACO

VISTA la recente normativa riguardante l'emergenza sanitaria per COVID19:

- il DPCM 10 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ed in ultimo il DPCM 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che modifica il regime della sospensione delle attività produttive e commerciali e delle relative esclusioni, con efficacia fino al 18 maggio;

VISTO nel dettaglio l'art. 1 del sopramenzionato decreto, rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”; cui alla lett. z) che dispone: «*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 (...).* Allegato che, tra le altre attività di commercio, cita “il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzati”. *Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari»;*

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 883;
- gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- art. 117 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- lo statuto comunale;

CONSIDERATI l'area pubblica ove si svolgeva settimanalmente il mercato prima della sopravvenuta emergenza epidemiologica, il numero di commerciati che vendono generi alimentari e ortofrutticoli, ovvero i prodotti del settore agricolo e vivaistico, attestati nel numero di *cinque* (5) esercenti in base alle autorizzazioni di posteggio concesse da questo Ente, nonché la stessa dimensione demografica del Comune di Calderola;

VALUTATO pertanto, sulla base delle sopra menzionate caratteristiche, che sussiste uno spazio adeguato a consentire la collocazione degli operatori del mercato e l'afflusso dei cittadini che intendano approvvigionarsi dei prodotti alimentari, agro-alimentari e dell'agricoltura in generale, tale da evitare il formarsi di assembramenti che rimangono assolutamente vietati dalle disposizioni del legislatore nazionale e regionale;

CONSIDERATO che, durante lo svolgimento del mercato, saranno presenti gli agenti della Polizia Locale dell'U.M.M.A. per vigilare e garantire il rispetto del distanziamento sociale e l'adozione di tutte le misure di sicurezza in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 (compreso l'utilizzo di guanti e mascherine);

VALUTATO che al momento, adottando le opportune cautele di seguito nello specifico indicate, sussistono le condizioni per consentire la riapertura del mercato settimanale del venerdì, limitatamente agli esercenti su aree pubbliche del settore alimentare e agricolo;

RITENUTO quindi di riprendere il parziale svolgimento del mercato settimanale del venerdì secondo una diversa collocazione dei posteggi, del tutto straordinaria e provvisoria, con assegnazione contestuale sul posto stabilita dalla Polizia Locale in relazione alle esigenze logistiche, igienico-sanitarie e del distanziamento sociale;

ORDINA

la riapertura del mercato settimanale del Comune di Calderola in Viale Umberto I° esclusivamente con riguardo agli esercenti che svolgono attività di vendita e commercio su aree pubbliche dei soli generi alimentari, ortofrutticoli, e dei prodotti vivaistici; ed relativamente al periodo dal 4 maggio al 31 maggio, corrispondente al termine di validità della presente ordinanza.

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle misure di valenza nazionale sulla sicurezza igienico-sanitaria e del distanziamento interpersonale e, nello specifico, delle seguenti disposizioni e modalità operative di vendita:

1. accesso consentito solo a chi indossa mascherina protettiva;
2. rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;

3. il titolare dovrà garantire direttamente la distribuzione della merce ai clienti; in alternativa dovrà mettere a disposizione della clientela gel disinfettante per le mani e guanti monouso;
4. in ciascun posteggio gli operatori devono essere in numero congruo a garantire il distanziamento sociale nonché indossare mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
5. prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra segnaletica finalizzata a distanziare i clienti dal banco e fra di loro, nel rispetto dei principi di distanziamento sociale;
6. dovrà segnalare con immediatezza alla polizia Locale il formarsi di eventuali assembramenti.

DISPONE

In deroga al D. lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 che:

- Sono sospese le operazioni di spunta sui posteggi liberi;
- Non verranno conteggiate, ai fini della decaduta del titolo abilitativo, le assenze eventualmente fatte nel periodo di validità della presente ordinanza.

Di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio on-line del Comune e di trasmettere copia a: Prefetto di Macerata; Comando stazione Carabinieri di Calderola; Corpo Unificato di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri.

SI AVVERTE CHE

- Il presente provvedimento ha validità dal 04 maggio fino al 31 maggio 2020, salvo l'emanazione di diverse disposizioni normative regionali o nazionali;
- il mancato rispetto delle misure contenute nel presente atto sarà punito con l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25.00 a Euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
- contro la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al TAR Marche o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Giuseppetti Luca Maria